



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

Nota di aggiornamento

11° Adeguamento anno 2021

Sezioni:

- 1.3.1 La struttura organizzativa e il personale
- 2.2.4 Programmazione del fabbisogno del personale
- 2.2.5 Il programma degli incarichi

1.3.1 La struttura organizzativa e il personale

Di seguito si elencano i beni immobili disponibili e indisponibili di proprietà del Comune di Mirandola, aggiornato a gennaio 2021, con indicate le modalità di gestione, comprese le concessioni a terzi. Si evidenzia che nel 2020 è stato donato al comune di Mirandola il chiosco destinato ad edicola posto in Piazza Costituente, 84.

Elenco fabbricati con concessioni attive e passive attualmente in essere

Capoluogo					
n.	Denominazione	Ubicazione	Uso	Concesso in uso	Note
1	MUNICIPIO	Piazza Costituente n. 1	Sede municipale - uffici		INAGIBILE
2	CIMITERO DI MIRANDOLA	Via Statale Nord n. 49	Cimitero	NO	
3	AMPLIAMENTO CIMITERO MIRANDOLA	Via Galvani	Cimitero	NO	
4	UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO	Via San Martino Carano n. 44	Uffici pubblici	SI	
5	CHIESA DEL GESU'	Via Montanari n. 1	Chiesa		INAGIBILE
6	PALESTRA DI VIA FERMI	Via Fermi n. 5	Palestra	SI	
7	CAMPO SPORTIVO LOLLI E TRIBUNE	Via Circonvallazione n. 21	Stadio	SI	INAGIBILE
8	EX CHISCO BAR PISTA PATTINAGGIO	Via circonvallazione n. 19	Ex chiosco		INAGIBILE
9	PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUNATTI	Via Brunatti n. 3	Palestra	SI	
10	CAMPO DA TENNIS 1 DI VIA BRUNATTI	Via Brunatti	Campo tennis	SI	
11	CAMPO DA TENNIS 2 DI VIA BRUNATTI	Via Brunatti	Campo tennis	SI	
12	CHIOSCO BAR PALESTRA VIA BRUNATTI	Via Brunatti	Chiosco bar	SI	
13	CENTRO NUOTO	Via D.Pietri n. 9	Piscina Comunale	SI	
14	PALAZZETTO DELLO SPORT	Via D.Pietri n. 11	Palestra	SI	
15	EX BOCCIODROMO	Via D.Pietri n. 13	Struttura polifunzionale	SI	
16	CAMPO SPORTIVO CAPPI	Via Tazio Nuvolari	Spogliatoio	SI	
17	UFFICI COMUNALI DI VIA F.MONTANARI	Via Francesco Montanari n. 9	Uffici pubblici		INAGIBILE
18	ARCHIVIO STORICO DI VIA F.MONTANARI	Via Francesco Montanari n. 11	Archivio		INAGIBILE
19	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE BIBLIOTECA	Via Francesco Montanari n. 5	Biblioteca/uffici		INAGIBILE
20	SCUOLA MEDIA DI VIA T.NUVOLARI	Via Tazio Nuvolari n.4	Scuola	SI	
21	SCUOLA MATERNA DI VIALE GRAMSCI	Viale Gramsci n. 66	Scuola	SI	
22	ASILO NIDO LA CIVETTA	Viale Gramsci n. -	Scuola	SI	
23	SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	Via Toti n. 21	Scuola	SI	
24	NUOVO AMPL. SCUOLA MATER. DI VIA TOTI	Via Toti	Scuola	SI	
25	SCUOLA MATERNA/NIDO DI VIA POMA	Viale Poma n. 15	Scuola	SI	

Capoluogo					
n.	Denominazione	Ubicazione	Uso	Concesso in uso	Note
26	EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CIRC.	Via Circonvallazione n. 71	Ex scuola		INAGIBILE
27	EX SCUOLA MEDIA DI P.GARIBALDI	Via Verdi n. 40	Ex scuola		INAGIBILE
28	EX LICEO-GINNASIO	Piazza Garibaldi n. 16	Ex scuola		INAGIBILE
29	EX UFFICI CIMITERIALI	Via Statale Nord n. 43	Uffici	SI	
30	BAGNI PUBBLICI	Piazza Marconi n. 6	Bagni	SI	
31	MAGAZZINI COMUNALI	Via 25 Aprile n. 10	Uffici/magazzini	SI	
32	CENTRO ANZIANI	Viale della Libertà n..3	Bar/ufficio/sala polifunzionale		INAGIBILE
33	CANILE COMUNALE	Via Bruino n. 31	Canile	SI	
34	AMBULATORIO CANILE COMUNALE	Via Bruino n.-	Ambulatorio veterinario	SI	
35	SCUOLA DI MUSICA	Via Fermi n. 3	Scuola	SI	
36	SCUOLA DI MUSICA - AMPLIAMENTO	Via Fermi n. -	Scuola di musica	SI	
37	COMUNITA' ALLOGGIO PALAZZO KRAUS	Via Pico n. 17	Alloggio	SI	
38	EX MILIZIA VIA ROMA	Via Don Minzoni n. 4	Uffici da ristrutturare		INAGIBILE
39	EX MILIZIA VIA ROMA	Via Roma n. 6	Uffici polizia municipale		INAGIBILE
40	CENTRO SERVIZI SANITARI	Via Smerieri n.1	Uffici	SI	
41	CASTELLO DEI PICO	Piazza Castello n. 23	Uffici		INAGIBILE
42	CASTELLO DEI PICO (EX BONFATTI)	Piazza Castello n. 24	Uffici		INAGIBILE
43	UFFICIO (EX CENTRO FAMIGLIE)	Via Castelfidardo n. 40	Uffici	SI	
44	UFFICIO (EX STAMPERIA)	Via Castelfidardo n. 42	Uffici	SI	
45	N. 3 PALCHI - TEATRO NUOVO	Piazza Costituente n. 74	Palco		INAGIBILE
46	STRUTTURA PREFABBRICATA	Via T.Nuvolari n.-	Laboratorio scolastico	SI	
47	CABINA ELETTRICA	Via Donatori di Sangue n. 8	Cabina	SI	
48	CABINA ELETTRICA	Via Posta n. -	Cabina	SI	
49	CABINA ELETTRICA	Via Martiri di Belfiore n. 18	Cabina	SI	
50	CABINA ELETTRICA	Via Nievo n. 7	Cabina	SI	
51	CABINA ELETTRICA	Via Mameli n. 31	Cabina	SI	
52	CABINA ELETTRICA CENTRO NUOTO	Via D.Pietri n.-	Cabina	SI	
53	CABINA ELETTRICA	Via 21 Luglio n.	Cabina	SI	
54	CABINA ELETTRICA	Via Righi n. 16	Cabina	SI	
55	CABINA ELETTRICA	Via Carreri n. 2	Cabina	SI	
56	CABINA ELETTRICA CENTRO COM.1	Via Toti n.147	Cabina	SI	
57	CABINA ELETTRICA CENTRO COM.2	Via Toti n. 17	Cabina	SI	
58	CABINA ELETTRICA	Piazzale Costa n.	Cabina	SI	
59	CABINA ELETTRICA	Via Diazzi n. 19	Cabina	SI	
60	Municipio	Via Giolitti n. 22	Sede municipale - uffici	SI	
61	Orti Urbani	Via Firenze n. 36	Raganella - associazioni	SI	
62	Scuola Primaria Alighieri	Via Giolitti n. 24	Scuola primaria	SI	
63	Scuola Primaria Alighieri	Via Giolitti n. 24	Scuola primaria	SI	

Capoluogo					
n.	Denominazione	Ubicazione	Uso	Concesso in uso	Note
			ampliamento		
64	Scuola Primaria Alighieri	Via Pietri n.13/A	Scuola primaria	SI	
65	Palestra	Via 29 maggio n. 11	Palestra	SI	
66	Biblioteca	Via 29 maggio n. 9	Biblioteca	SI	
67	Laboratori scolastici polivalenti - Tecnopolo	Via 29 maggio n. 6	Laboratori scolastici	SI	
68	Aula magna	Via 29 maggio n. 4	Sala polivalente	SI	
69	Laboratori scolastici polivalenti - specchio dei tempi	Via 29 maggio n.-	Laboratori scolastici	SI	
70	Micro residenze	Via Colombo n. 35	Residenze per anziani	SI	
71	Palestra	Via Piave n. 48	Palestra	SI	
72	Croce blu	Via Posta Vecchia n. 55	Uffici - magazzino	SI	
73	Caserma Vigili del Fuoco Volontari	Via Caduti di Nassiria n. 88	Caserma		INAGIBILE
74	Palestra di Via Barozzi	Via Barozzi n. 10	Palestra	SI	
75	EST 19 "Istituto Galilei"	Via 29 Maggio	Scuola	SI	
76	EST 19 "Istituto Galilei" - Laboratori	Via 29 Maggio	Laboratorio scolastico	SI	
77	PMS 26 "Incubatore per Tecnopolo"	Via 29 Maggio	Laboratorio startup	SI	
78	PMS 27 "Istituto Luosi"	Via 29 Maggio	Scuola	SI	
79	Chiosco destinato ad edicola	Piazza costituente,84	Ex chiosco		INAGIBILE
80	Nuovo Centro Polifunzionale con pista pattinaggio	Via Circonvallazione, 19	Struttura Polifunzionale	SI	
81	Nuovo Archivio Comunale	Via 25 Aprile	Archivio	NO	

Frazione Mortizzuolo					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI MORTIZZUOLO	Via Imperiale n. 187	Cimitero	NO	
2	AMPLIAMENTO CIMITERO MORTIZZUOLO	Via Imperiale n.-	Cimitero	NO	
3	SPOGLIATOI E CAMPO CALCIO MORTIZZUOLO	Via Baraldini n. 8/A	Impianto sportivo	SI	
4	SCUOLA E CENTRO CIVICO	Via Don Rettighieri n. 6 - 8	Scuola/palestra/spogliatoi/uffici	SI	
5	UFFICIO POSTALE	Via Mazzone n. 182	Uffici	SI	
6	CENTRO GRAVI CONFINE (comproprietario)	Via Ferrino San Felice s.P.	Struttura residenziale	SI	

Frazione San Martino Spino					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI SAN MARTINO SPINO	Via Menafoglio n. 5	Cimitero	NO	
2	SCUOLA ELEM. E MEDIA DI S.MARTINO S.	Via Zanzur n. 28	Scuola	SI	
3	CASA COMUNALE DI S.MARTINO S.	Via Valnemorosa n.1	Uffici		INAGIBILE
4	CABINA ELETTRICA	Via Pecorari n.-	Cabina	SI	
5	CABINA ELETTRICA	Via Mattei n. 2	Cabina	SI	

Frazione San Martino Spino					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
6	CABINA ELETTRICA	Via Mattei n.-	Cabina	SI	
7	ALLOGGIO N.1	Via delle Rose n. 3	Alloggio		INAGIBILE
8	ALLOGGIO N.2	Via delle Rose n. 3/A	Alloggio		INAGIBILE
9	ALLOGGIO N.3	Via delle Rose n. 3/B	Alloggio		INAGIBILE
10	BAITA DELLE MERAVIGLIE	Via Zanzur n.-	Struttura didattica	SI	
11	PALA EVENTI	Via Zanzur n. -	Sale polivalenti	SI	

Frazione Gavello					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI GAVELLO	Via Valli n.-	Cimitero	NO	
2	AMPLIAMENTO CIMITERO GAVELLO	Via Valli n.-	Cimitero	NO	
3	SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO GAVELLO	Via Don Milani n. 6	Spogliatoio		INAGIBILE
4	STRUTTURA PREFABBRICATA	Via Don Milani n.-	Sala polivalente	SI	
5	CENTRO CIVICO GAVELLO-UFF.POSTALE	Via Valli n.-	Uffici/bar/palestra	SI	
6	AMBULATORIO MEDICO GAVELLO	Via Gazzi n. 2	Ambulatorio	SI	

Frazione San Giacomo Roncole					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI SAN GIACOMO RONCOLE	Via Morandi n. 26	Cimitero	NO	
2	AMPLIAMENTO SAN GIACOMO RONCOLE	Via Morandi n.-	Cimitero	NO	
3	SCUOLA MATERNA DI SAN GIACOMO RON.	Via Morandi n. 15	Scuola	SI	
4	SEDE CIVICA FRAZIONALE	Via Dosso n. 32	Ufficio	SI	
5	CABINA ELETTRICA	Via Carreri n. 3	Cabina	SI	
6	CABINA ELETTRICA	Via Morandi n. 24	Cabina	SI	

Frazione Cividale					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI CIVIDALE	Via Motta n. 9	Cimitero	NO	
2	AMPLIAMENTO CIMITERO CIVIDALE	Viale Gramsci n.	Cimitero	NO	
3	CABINA ELETTRICA	Via Tucci n.10	Cabina	SI	

Frazione San Martino Carano					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	EX SCUOLA RURALE	Via San Martino Carano n. -	Fabbricato diroccato		INAGIBILE

Frazione Quarantoli					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI QUARANTOLI	Via Martini n. 5	Cimitero	NO	
2	SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO QUARANTOLI	Via Pertini n.-	Spogliatoio	SI	
3	EX SCUOLA	Via Pertini n.-	Uffici	SI	
4	SEDE CIVICA FRAZIONALE	Via Pertini n. 5	Sala polivalente	SI	
5	SCUOLA ELEMENTARE QUARANTOLI	Via Valli n. 94	Scuola	SI	
6	PALESTRA SCOLASTICA	Via Pertini n.-	Palestra	SI	

Frazione Tramuschio					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	CIMITERO DI TRAMUSCHIO		Cimitero	NO	
2	SEDE CIVICA TRAMUSCHIO	Via Bastiglia	Ufficio	SI	
3	STRUTTURA PREFABBRICATA	Via Fila	Centro civico	SI	

Terreni					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	Aiuola rotatoria V.le Agni (antenna telefonica)	Incrocio con via Toti	Impianto telefonico	SI	
2	Area di Via Galvani	Via Galvani	Impianto telefonico	SI	
3	Area di Via Mattei (San Martino Spino)	Via Mattei	Impianto telefonico	SI	
4	Area presso Stadio Lolli	Via Circonvallazione	Impianto telefonico	SI	
5	Area presso depuratore	Via Bruino	Impianto telefonico	SI	
6	Area presso Magazzini Comunali	Via 25 Aprile	Impianto telefonico	SI	
7	Area presso Via Don Rettighieri	Via Don Rettighieri	Impianto telefonico	SI	
8	Area accesso Pieve di Quarantoli	Via Valli	Impianto telefonico	SI	
9	Terreno di Viale Agnini (area da urbanizzare)	Via Agnini	Futura lottizzazione	SI	
10	Terreno di Via Mattei (area da urbanizzare)	Via Mattei	Futura lottizzazione	SI	
11	Terreno di Via Montirone (Mortizzuolo)	Via Montirone	Area Agricola	SI	
12	Lotto produttivo di Via Don Milani	Via Don Milani	Lotto Artigianale	SI	

Beni di Terzi Concessi in Uso					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
1	Magazzino di via Montorsi (caserma prov. VV.F)	Via Montorsi	Caserma Vigili del Fuoco	SI	
2	Uffici di Via Fulvia, - piano terra	Via Fulvia, 7	Commissariato	SI	

Beni di Terzi Concessi in Uso					
n.	Denominazione	Ubicazione	Destinazione d'uso	Concesso in uso	Note
			PS		
3	Uffici di Via Fulvia, - piano primo	Via Fulvia, 7	Commissariato PS	SI	
4	Ufficio presso Galleria del Popolo	Galleria del Popolo	Ufficio Agenzia entrate	SI	
5	Immobile APOFRUIT – San Martino Spino	Via Valli, 445	Uffici	SI	
6	Cinema Politeama Boselli – San Martino Spino	Via Valli, 544	Sala Polivalente	SI	
7	Area di pertinenza Barchessone Vecchio	Via Valli	Area cortiliva	SI	
8	Casetta prefabbricata posta in un'area all'interno del terreno adiacente al Barchessone Vecchio	Via Zanzur 36/A	Comodato d'uso gratuito per le attività del centro di educazione ambientale "la raganella"	SI	
9	Barchessone	Via Zanzur 36	Soc. Coop Agricola O.Focherini	SI	
10	Uffici di Via Caboto	Via Caboto, 3	Alcolisti Anonimi	SI	
11	Locali presso Stazione RFI	Viale Gramsci	Stazione Treni	SI	
12	Parcheggio interrato (12posti) condominio direzionale "Mazzone"	Via Mazzone, 1-3/a-5-7	Condominio direzionale Mazzone	SI	Garage Vigili
13	Uffici di Via Luosi	Via Luosi, 38	Ufficio Documentazione Sisma	SI	
14	Parcheggio Stazione Corriere	Via Circonvallazione	Parcheggio	SI	

Locazioni Passive					
n.	Denominazione	Ubicazione	Proprietà	Concesso in uso	Note
1	Magazzino di via Montorsi (caserma prov. VV.F)	Via Montorsi	Generaledil Spa	SI	
2	Uffici di Via Fulvia, - piano terra	Via Fulvia, 7	ACR di Reggiani Albertino Spa	SI	
3	Uffici di Via Fulvia, - piano primo	Via Fulvia, 7	ACR di Reggiani Albertino Spa	SI	
4	Ufficio presso Galleria del Popolo	Galleria del Popolo	Generaledil Spa	SI	In comodato d'uso gratuito all'agenzia delle entrate
5	Immobile APOFRUIT – San Martino Spino	Via Valli, 445	Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola	SI	
6	Cinema Politeama Boselli – San Martino Spino	Via Valli, 544	Boselli Giulio e Altri	SI	
7	Area di pertinenza Barchessone	Via Zanzur 36/A	Soc. Coop	SI	

Locazioni Passive					
n.	Denominazione	Ubicazione	Proprietà	Concesso in uso	Note
	Vecchio		Agricola O.Focherini		
8	Casetta prefabbricata posta in un'area all'interno del terreno adiacente al Barchessone Vecchio	Via Zanzur 36/A	Soc. Coop Agricola O.Focherini	SI	Comodato d'uso gratuito per le attività del centro di educazione ambientale "la raganella"
9	Barchessone	Via Zanzur 36	Soc. Coop Agricola O.Focherini	SI	Convenzione in uso
10	Uffici di Via Caboto	Via Caboto, 3	Siter Srl	SI	
11	Locali presso Stazione RFI	Viale Gramsci	RFI Spa	SI	
12	Parcheggio interrato (12posti) condominio direzionale "Mazzone"	Via Mazzone, 1-3/a-5-7	Condominio Direzionale Mazzone	SI	
13	Uffici di Via Luosi	Via Luosi, 38	Scomi Srl	SI	
14	Parcheggio Stazione Corriere	Via Circonvallazione	Seta Spa	SI	
15	Scuole Elementare "D.Alighieri" di Mirandola	In fase di individuazione		SI	Ospitalità alunni in quanto vi è necessità di decompressione degli spazi della mensa in attuazione delle misure Covid-19

2.2.4 Programmazione del fabbisogno del personale

A - QUADRO NORMATIVO

(Aggiornamento Agosto 2021)

PREMESSA

La normativa vigente ed in particolare il principio contabile applicato alla programmazione finanziaria *armonizzata* degli enti locali, di cui all'allegato n.4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevede che nel DUP siano inseriti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente, tra cui, nell'ambito della presente Sezione Operativa, il Piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito PTFP).

Il PTFP è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

L'adozione del PTFP trova riferimento in un complesso quadro normativo che nel tempo ha apportato significative modifiche alla disciplina riguardante l'organizzazione degli uffici e della programmazione del personale, introducendo una disciplina vincolistica in materia di spese di personale negli enti locali e di capacità assunzionale, diretta al contenimento delle stesse, che di seguito si riporta sinteticamente:

- l'art.91 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che i comuni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di programmare la riduzione delle spese di personale;

- l'art.19, comma 8, della legge n.448/2001 (legge finanziaria 2002) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa, di cui all'art.39 della legge 449/97 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio";

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- il Decreto 8.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, definisce le "*linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come novellati dall'art.4 del D.Lgs. 75/2017;

La possibilità dell'Ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, costituente attuazione del PTFP, è a sua volta subordinata ad un ricco quadro normativo

vincolistico, che di seguito si riporta sinteticamente:

1. rispetto della riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e ss. Legge 296/2006);
2. approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. 165/2001 ed art.91 D. Lgs. 267/2000);
3. verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, commi 1 e 2, D.Lgs. 165/2001);
4. rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
5. approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001);
6. adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009);
7. rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (combinato disposto dell'art.9 della Legge 243/2012 ed art. 1, comma 707 e ss. Legge 208/2015);
8. trasmissione, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato dell'attestazione del rispetto dell'obiettivo di saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1 comma 470 Legge 232/2016);
9. rispetto degli obblighi previsti dagli art. 27 del DL 66/2014, in materia di certificazione del credito;
10. rispetto dei termini previsti dall'art.9 comma 1-quinquies DL 113/2016 (divieto di assunzione fino alla mancata approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché fino all'invio nei termini di legge dalla loro approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche)

In questo quadro di vincoli di spesa e di limitazioni alle assunzioni, la valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze, espresso dai dipendenti comunali è senz'altro lo strumento principale e irrinunciabile per l'Ente per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'attuazione di una politica di gestione del personale direttamente funzionale alla imprescindibile salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza costituisce obiettivo strategico dell'Ente fin dall'inizio del mandato amministrativo, pur trovandosi ad operare in un contesto di crescente incertezza e di continuo cambiamento del quadro normativo.

In fase di programmazione del fabbisogno di personale si concretizza pertanto la necessità di coniugare l'obbligo, previsto dalla norma, di contenimento della spesa di personale, con la disponibilità di una dotazione di risorse e competenze in grado di svolgere le attività e le funzioni istituzionali e di perseguire i progetti e programmi prioritari, mediante i seguenti strumenti e presupposti di macro-organizzazione.

FACOLTA' ASSUNZIONALE

Il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27.04.2020), attuativo dell'art.33, comma 2 del DL 34/2019 (così detto *Decreto Crescita*) disciplina un nuovo metodo di calcolo degli spazi assunzionali per i Comuni.

Il decreto ministeriale delinea pertanto un solco normativo tra la previgente disciplina, nata nel 2010, e la nuova a valere dall'entrata in vigore dello stesso, come di seguito riportato.

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI CAPACITA' ASSUNZIONALE VIGENTI ANTE DM 17.03.2020

A valere dal 2010 per effetto del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010 è stato introdotto un regime assunzionale vincolato che prevede, nello specifico, che gli Enti Locali, subordinatamente

lla verifica del rispetto dei parametri di virtuosità, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una percentuale predefinita della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tale percentuale, fissata inizialmente al 20% della spesa per cessazioni dell'anno recedente, è stata oggetto di revisioni ad opera di diversi interventi normativi.

Si riporta di seguito l'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionale e limiti al turnover, valevoli per il **personale di qualifica non dirigenziale**:

Anno	% DI SPESA CORRISPONDENTE A CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2011	20% spesa cessazioni anno 2010	DL 78/2010
2012	20% spesa cessazioni anno 2011	DL 78/2010
2013	40% spesa cessazioni anno 2012	DL 78/2010
2014	60% spesa cessazioni anno 2013	art.3, comma 5 DL 90/2014
2015	60% spesa cessazioni anno 2014	art.3, comma 5 DL 90/2014 La legge n.90/2015 (legge di stabilità 2015) ha previsto che per gli anni 2015-2016 gli enti locali destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, al riassorbimento del personale provinciale, in seguito al processo di ricollocazione del personale provinciale in seguito al riordino delle funzioni di tali enti, determinando il blocco delle assunzioni negli enti locali.
2016	25% spesa cessazioni anno 2015 di personale di qualifica non dirigenziale	art. 1, comma 228, L 208/2015 (legge stabilità 2016) La legge n.90/2015 (legge di stabilità 2015) ha previsto che per gli anni 2015-2016 gli enti locali destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, al riassorbimento del personale provinciale, in seguito al processo di ricollocazione del personale provinciale in seguito al riordino delle funzioni di tali enti; con nota prot.37870 del 18.07.2016 il D.F.P. prevede per gli enti locali di cui alla Regione Emilia-Romagna, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 ed alle annualità anteriori al 2015, stante l'assenza o l'esiguo numero di personale in sovrannumero degli enti di area vasta di tale ambito territoriale.
2017	25% spesa cessazioni anno 2016 di personale di qualifica non dirigenziale	La percentuale di turn-over è innalzata dal 25% al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (art. 1, comma 228, L 208/2015 (legge di stabilità 2016, come modificato dal DL 50/2017)
2018	25% spesa cessazioni anno 2017 di personale di qualifica non dirigenziale	La percentuale di turn-over è innalzata dal 25% al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (art. 1, comma 228, L 208/2015, come modificato dal DL 50/2017) Un ulteriore innalzamento della percentuale al 90% opera dal 2018 nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.1, comma 479 let. D) delle legge 232/2016, come modificato dal DL 50/2017)

2019	100% delle cessazioni 2018 + resti di capacità assunzionale triennio precedente 2019, ovvero 2016-2018	Art. 3, comma 5, DL 90/2014
2020	100% delle cessazioni 2019 + resti di capacità assunzionale triennio precedente 2020, ovvero 2017-2019	Art. 3, comma 5, DL 90/2014
2021	100% delle cessazioni 2020 + resti di capacità assunzionale triennio precedente 2021, ovvero 2018-2020	Art. 3, comma 5, DL 90/2014

L'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art.4, comma 3 del DL 78/2015, prevedeva che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il **cumulo delle risorse** destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed altresì l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

La magistratura contabile già dal 2015 (rif. C.C. Sez. Autonomie n.26/2015 e successive pronunce Sezioni regionali), afferma che gli enti locali possono assumere a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni del triennio precedente 2011-2013 in deroga alle procedure di riassorbimento del personale provinciale di cui all'art.1 comma 424 della legge 190/2014; con successiva pronuncia n.28/2015 la C.C. Sez. Autonomie ha previsto che il riferimento al "triennio precedente" sia da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno in cui si intenda effettuare le assunzioni. La pronuncia introduce la regola del budget annuale "**cumulato**" con i "**resti**" derivanti dal triennio precedente: per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, la magistratura contabile ha nel tempo affermato e consolidato il principio secondo il quale nel novero delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, debbano includersi "tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento" (cfr. Sez. Riunite in Sede di Controllo 52/2010); tale orientamento è stato nel tempo esteso anche agli enti soggetti al patto di stabilità; ne deriva pertanto che nell'interpretazione fornita dalla Sezioni Riunite e confermata nel tempo dalle varie pronunce susseguites da parte delle varie sezioni regionali, nel calcolo delle cessazioni intervenute nell'anno precedente possono essere considerate anche quelle "intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione".

Nell'anno 2019 il suddetto quadro normativo in materia vincoli e calcolo delle capacità assunzionali è stato oggetto di significative modifiche recate dal D.L. 4/2019 (c.d. decreto quota cento) convertito in Legge n.26 del 28.03.2019; ovvero:

- a) **revisione disciplina dei resti di capacità assunzionale**: l'art. 14-bis comma 1, let.a), che modifica l'art.3, comma 5 del DL 90/2014, prevedendo la possibilità di cumulo di risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo di un periodo precedentemente previsto in misura di tre anni).
- b) **possibile programmazione turnover medesimo anno di avvenuta cessazione**: l'art. 14-bis comma 1, let.b), che integra l'art.3 del DL 90/2014, prevedendo il comma 5-sexies, ove previsto che <<per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono turn-over>>

Alla luce di quanto sopra i limiti alla capacità assunzionale, a valere dall'anno 2019, sono stati così rideterminati:

Anno	% DI SPESA CORRISPONDENTE A CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2019	100% delle cessazioni avvenute nel 2018 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2019, ovvero 2014-2018	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over (escluse ad es. le cessazioni per mobilità).
2020	100% delle cessazioni avvenute nel 2019 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2020, ovvero 2015-2019	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.
2021	100% delle cessazioni avvenute nel 2020 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2021, ovvero 2016-2020	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.

Di seguito la disciplina in materia di capacità assunzionale per il personale dirigenziale

Con riferimento alla capacità assunzionale del personale di qualifica dirigenziale si ricordano di seguito due recenti interventi normativi:

- a) la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per il triennio 2016-2018, percentuali di turn-over differenziate per personale dirigenziale e non dirigenziale;
- b) l'art. 25, comma 4 del D.Lgs.75/2017 ha abrogato l'art.1, comma 219 della legge di 208/2015 (ove si prevedeva, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, l'indisponibilità dei posti di qualifica dirigenziale vacanti alla data del 15 ottobre 2015), ripristinando pertanto le relative capacità assunzionali, fissate dall'art. 3, comma 5, DL 90/2014 (in misura pari al 100%).

Alla luce di quanto sopra i limiti alla capacità assunzionale valevoli per il personale di qualifica dirigenziale, a decorrere dall'anno 2019, sono così rideterminati:

2019	100% delle cessazioni avvenute nel 2018 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2019, ovvero 2014-2018	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over (escluse ad es. le cessazioni per mobilità).
2020	100% delle cessazioni avvenute nel 2018 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2019, ovvero 2015-2019	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà

		ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.
2021	100% delle cessazioni avvenute nel 2018 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2019, ovvero 2016-2020	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.

Mobilità

nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non sono ricomprese quelle derivanti da trasferimenti per mobilità, ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, in ragione del principio di neutralità finanziaria della mobilità stessa, affermato dai consolidati orientamenti della magistratura contabile. Infatti per consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, le acquisizioni/cessioni di personale realizzate tramite l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincoli assunzionali (ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004), non incidono sul budget assunzionale a disposizione degli enti, in quanto le relative cessazioni non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni (cfr. per tutte Sezione Lombardia deliberazioni n.85/2015/PAR, n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 304/2012/PAR, n. 69/2012/PAR, n. 51/2012/PAR, Sezione Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, deliberazione Sezioni Riunite n. 59/CONTR/2010). Tale orientamento risulta, inoltre, confermato a livello normativo con particolare riferimento all'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004, ove previsto che <<In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente>>.

In tale contesto si richiama inoltre la disciplina della mobilità compensativa (c.d. interscambio) l'art. 7 del D.p.c.m. n. 325 del 5.8.1988 che prevede che <<è consentita in ogni momento ... la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione>>; la suddetta disciplina risulta coerente con le vigenti disposizioni normative in materia di mobilità; il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0053596 del 20.6.2010 ha inoltre precisato, tra l'altro, che l'attivazione della mobilità volontaria per compensazione, attraverso lo "scambio" tra enti di due dipendenti, è compatibile con la vigente normativa; la stessa magistratura contabile (tra le altre Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n. 227/2010), ha precisato che gli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, relativi alla mobilità per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, devono essere espletati qualora non si intenda procedere alla mobilità compensativa, confermando la compatibilità della mobilità compensativa (interscambio) rispetto alle vigenti normative.

In particolare, per i Comuni appartenenti a Unioni, si segnala quanto dispone l'art. 22 comma 5-ter del DL 24.04.2017 n° 50 convertito in Legge 21.06.2017 n. 96 *"Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi."*

Si ricorda da ultimo l'art.3, comma 8 della legge n.56 del 19.06.2019 (c.d. legge concretezza), che recita <<(...

al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001>>.

Assunzioni part time categorie protette

Si ricorda che in merito alla fattispecie relativa alla trasformazione di rapporti di lavoro da **part-time** a tempo pieno, la magistratura contabile (per tutte deliberazione n. 51/2012 della Corte dei Conti della Lombardia), distingue tra due distinte situazioni:

- nel caso di personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni ed è considerata nuova assunzione;
- nel caso di personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario, la trasformazione che riepande il rapporto a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione.

Con riferimento agli obblighi assunzionali delle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99 si prevede che l'Ente sia tenuto alla copertura della quota d'obbligo, relativamente ai soggetti disabili, di cui alla legge in parola, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013; tali assunzioni non rientrano pertanto tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale.

Resta ferma la possibilità per le Unioni di avvalersi dell'istituto della compensazione (come da ultimo sancito con accordo Governo, regioni ed Enti Locali del 20.12.2017).

Comuni aderenti ad Unioni e cessione di capacità assunzionale

Per i Comuni aderenti ad Unioni di Comuni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (modificato dall'art.22 comma 5-bis del DL 50/2017, comma inserito in sede di conversione in Legge 96/2017), ove si prevede la possibile cessione in Unione della relativa capacità assunzionale, da parte dei comuni aderenti alla stessa.

Calcolo capacità assunzionale

Per quanto concerne gli elementi di calcolo della capacità assunzionale, valgono i seguenti criteri di calcolo:

- la quantificazione della capacità assunzionale va determinata tenendo conto delle cessazioni nell'anno precedente e sommando gli eventuali resti assunzionali;
- i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il periodo successivo alla maturazione (da ultimo quinquennio);
- il costo dei cessati è su base annua a prescindere dalla data di cessazione
- il costo da conteggiare coincide con il costo di accesso al posto (non rileva pertanto la posizione economica in godimento del dipendente cessato)
- il costo assunto quale riferimento costituisce valore convenzione e pertanto viene rappresentato dal dato di stipendio tabellare (escluse indennità e voci accessorie), aggiornato al ccnl 2016-2018 del 21.05.2018, con riferimento alle assunzioni programmate dal 2018;
- le mobilità verso altri enti sottoposti a regime assunzionale vincolato non rientrano tra le cessazioni.

QUADRO NORMATIVO

Il nuovo quadro normativo di riferimento in materia di facoltà assunzionali nei Comuni è riconducibile ai seguenti interventi:

1) **l'art. 33 del DL 34/2019** (c.d. decreto crescita), come modificato dall'art.1 comma 853 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*.

2) il **DM 17.03. 2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27.04.2020) con il quale viene data attuazione alla suddetta norma.

Il DM a decorrere dal 20.04.2020, disciplina i seguenti ambiti:

- specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- individuazione dei valori-soglia per fascia demografica del suddetto rapporto, distinguendo tra valore-soglia più basso (Tab.1) e valore-soglia più alto (Tab.3).

3) la **circolare esplicativa** del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11.09.2020 con cui il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che tre le altre, chiarisce:

- con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, a patto che, siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 e siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al par. 1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011);
- la maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17.03.2020, derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20.04.2020, è consentita solo per l'anno 2020. A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal predetto decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.
- le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali sono quelle riportate negli aggregati BDAP accertamenti relativi ai Titoli I, II e III:01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;

4) la **magistratura contabile** interviene con diverse pronunce in merito ad alcune risposte a quesiti e richieste di chiarimento da parte degli enti; ovvero, tra le altre:

- deliberazione 55/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale Emilia-Romagna, ove chiarito che per *"ultimo rendiconto della gestione approvato"* debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. Pertanto, con riferimento alle assunzioni 2020, ove l'Ente abbia approvato il rendiconto 2019, quest'ultimo

rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto fra entrate correnti e spesa del personale;

- la medesima deliberazione 55/2020, rispondendo ad un comune in merito alle risultanze della verifica del nuovo rapporto finanziario, richiama l'attenzione alle tre categorie in cui posso trovarsi i Comuni, stabilendo *"i Comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia medio possono incrementare nel tempo le assunzioni mantenendosi comunque entro il limite del valore soglia medio; i Comuni che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale sbilanciato a sfavore delle prime - superando il valore soglia superiore (cd. valore soglia di rientro della maggiore spesa) - devono mettere in atto misure di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del valore soglia superiore; i Comuni mediani come quello istante, che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o "valore soglia di rientro della maggiore spesa"), secondo la nuova normativa devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;

- delibera 111/2020 Corte dei Conti – Sezione Campania, ove si prevede che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) vada rappresentato, come determinato in sede di assestamento di bilancio;

ELEMENTI DI CALCOLO DELLA FACOLTA' ASSUNZIONALE - DM 17.03.2020

Per quanto concerne la determinazione della facoltà assunzionale, secondo il DM 17.03.2020, seguenti criteri di calcolo:

1. rapporto spesa di personale / entrate correnti, dato da:

numeratore: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio di determinazione del nuovo aggregato di spesa di personale, in correlazione a quello previsto ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 296/2005

Art.1 comma 557 e 557-bis legge 296/2006	Art.2, comma 1 DM 17.03.2020
Retribuzioni lorde, inclusive del trattamento accessorio, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Spese per co.co.co., somministrazione, altre forme di lavoro flessibile, convenzioni, LSU, contratti formazione lavoro	Spesa per co.co.co., spese per somministrazione
Spese per incarichi art. 110 Tuel	Spese per incarichi art. 110 Tuel
Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (Asp e	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (Asp e

Unione)	Unione)
Oneri riflessi	Oneri riflessi
IRAP	//
Esclusioni: oneri per rinnovi contrattuali, ecc..	//

denominatore: entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La circolare esplicativa del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11.09.2020 chiarisce che FCDE da prendere a riferimento come base di calcolo per la determinazione delle nuove capacità assunzionali sia quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

2. valori soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti

Classe demografica	Valore soglia più basso (tab. 1)	Valore soglia più alto (tab. 3)
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%	29,3%

3. percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, rappresentati nella Tabella 2 (per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia più basso della Tab. 1):

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23%	29%	33%	34%	35%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23%	29%	33%	34%	35%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20%	25%	28%	29%	30%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19%	24%	26%	27%	28%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7%	12%	14%	15%	16%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3%	6%	8%	9%	10%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1.5%	3%	4%	4.5%	5%

I valori percentuali riportati nella Tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base spese di personale, la cui percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Resta fermo il fatto che l'applicazione delle suddetto percentuali di incremento non deve determinare il superamento del valore soglia minimo di cui alla Tab.1.

POSIZIONAMENTO DEI COMUNI RISPETTO AL DM 17.03.2020

comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia più basso (Tab.1 DM 17.03.2020)	A decorrere dal 20 aprile 2020, possibile incremento della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei seguenti vincoli: a) potendo applicare i valori limite annuali di incremento delle spesa di personale di cui alla Tab. 2; b) potendo utilizzare i c.d. resti assunzionali degli ultimi 5 anni anche in deroga ai valori limite annuali di incremento delle spesa di personale di cui alla Tab. 2; c) quanto sopra [in base ai punti a) e b)], sempre fermo restando il limite dato dalla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 ed altresì fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Nel rispetto dei suddetti presupposti, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.
comuni ricompresi fra il valore-soglia più basso (Tab.1 DM 17.03.2020) e valore-soglia più alto (Tab.3 DM 17.03.2020)	Possibile incremento del valore del rapporto nel limite di quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
comuni che si collocano al di sopra del valore-soglia più alto (Tab.3 DM 17.03.2020)	I Comuni adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, applicazione di un turn over pari al 30%, fino al conseguimento del valore soglia di cui alla Tabella 3.

Ne consegue come la nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, preveda il superamento delle previgenti regole fondate sul turnover (cessazioni anno precedente più resti di capacità assunzionale dell'ultimo quinquennio), basandosi su criteri di sostenibilità finanziaria della spesa di personale (in tal senso si veda il recente pronunciamento della Corte dei Conti Sezione Regionale Emilia-Romagna n. 32/2020)

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative in materia di reclutamento:

- Art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, di disciplina delle preventive procedure di mobilità, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato, obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;
- Art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di disciplina delle preventive procedure di mobilità, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato, rispetto alle quali le norme, la giurisprudenza e gli interventi della magistratura contabile hanno nel tempo affermato i principi di obbligatorietà, prima dell'indizione di concorsi pubblici (fatta salva la possibile deroga per il triennio 2019-2021, prevista dall'art. 3, comma 8 della legge n.56 del 19.06.2019 richiamata al precedente paragrafo "Mobilità"), nonché di neutralità rispetto all'utilizzo di capacità assunzionali degli enti;
- Art. 35 del D.Lgs. 165/2001 contenente la disciplina delle procedure di reclutamento ordinario a tempo indeterminato, nonché le procedure di reclutamento speciale;
- Art.91, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ove prevista la disciplina generale in materia di efficacia delle graduatorie concorsuali degli enti locali, pari ad un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo (in tal senso anche il predetto art.35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001);
- Art. 36 del D.Lgs.165/2001, volto a disciplinare il ricorso al lavoro flessibile nelle PP.AA.; in tale ambito si richiama il sopra citato DL 101/2013 e le disposizioni ministeriali (in particolare la circolare del DFP n.5/2013), in materia di utilizzo graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato;

- D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i. in materia di svolgimento di selezioni pubbliche;
- Legge 28.02.1987 n. 56 e D.P.C.M. 27.12.1988 in materia di reclutamento per profili cui si acceda con la sola scuola dell'obbligo;
- D.Lgs. 25.05.2017 n° 75 di modifica di diversi articoli del sopra richiamato D.Lgs. 165/2001 e le Linee guida sulle procedure concorsuali emanate con direttiva n.3 del 24.04.2018 dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- D.L. n.148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni in Legge n. 172 del 4.12.2017, in materia di riserve nelle selezioni a favore dei titolari di contratti di lavoro flessibile ex art.3-bis del D.L. 95/2012 conv. in Legge 135/2012;
- Artt. 90, 91 e 110 del D.Lgs. 267/2000, regolanti gli incarichi a contratto;

MOBILITA'

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come convertito in legge 58/2019 e s.m.i., prefigura, unitamente al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, come più volte ribadito, un nuovo sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e, pertanto, il mutamento del quadro normativo implica dei riflessi assunzionali anche sull'istituto della *mobilità esterna*.

L'ultima parte della circolare esplicativa interministeriale 13.05.2020, in ordine agli effetti della nuova disciplina in materia di mobilità espressamente prevede: *“La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012 (...). Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo introdotta normativa non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali”. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che – nell'ambito dei procedimenti di mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza. Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che – secondo le modalità precedentemente indicate – continuano ad applicare transitoriamente la previgente normativa”*;

Ne consegue che per i comuni pienamente assoggettati alla vigenza della nuova disciplina, la mobilità diverrebbe esattamente equivalente, in termini assunzionali, a qualsiasi altra forma di reclutamento a tempo indeterminato; pertanto: per i comuni che assumono attraverso l'istituto della mobilità, pertanto, l'assunzione consumerebbe “spazi assunzionali”, secondo il nuovo DM esattamente come un reclutamento da concorso; analogamente per i comuni concedenti una mobilità in uscita, in sostanza non vi sarebbero modifiche, tranne il riflesso, all'interno delle nuove regole, che questa scelta, genererebbe una minore spesa conseguente all'uscita per mobilità, quindi una diminuzione della spesa di personale in corso d'anno (in tal senso deliberazione Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna 32/2020, Sez. Lombardia 74/2020; Sez. Toscana 61/2020; Sez. Umbria 110/2020).

Da ultimo, l'istituto della mobilità vede importanti innovazioni per effetto del DL 80/2021, che modifica l'art.30, comma 1 del D.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al superamento dell'impianto autorizzatori da parte delle Amministrazioni cedenti il contratto di lavoro del dipendente interessato al trasferimento, come segue: <<Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di

dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità>>

GRADUATORIE

La possibilità degli enti locali di utilizzare, mediante scorrimento graduatorie concorsuali nel tempo ha visto il susseguirsi di diversi interventi normativi, come di seguito sinteticamente riportato:

- nel tempo l'intervento del legislatore, con riferimento alle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, ha esteso l'efficacia delle graduatorie approvate successivamente al 30.09.2003, fino al 31.12.2018 (da ultimo art.1, c. 1148, let. a) della legge 205/2017);

a) il DL 90/2014 estende agli enti locali, come norma di principio, la disposizione per le amministrazioni statali contenuta nell'art.4, c.3 del DL 101/2013 convertito in Legge n.125/2013, prevedendo come condizione per poter procedere all'indizione di concorsi pubblici, l'assenza di vincitori di concorso non ancora chiamati in servizio e l'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dall'1.01.2007;

b) la Legge di stabilità 2019, n.145 del 30.12.2018, ha previsto:

- l'art.1, con la disciplina di cui ai commi 360-366, in materia di procedure concorsuali, utilizzo e validità delle graduatorie concorsuali, ha inteso ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie di concorsi pubblici di accesso al pubblico impiego; pertanto da ultimo le graduatorie, approvate nell'anno 2018 hanno validità fino al 31.12.2021, mentre a partire dall'1.01.2019, hanno durata triennale;

- il combinato del comma 361 e 365 della suddetta legge, sancisce che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dall'1.01.2019, siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (l'art.14-ter, comma 1 del DL 4/2019, convertito con modificazione in legge n.26 del 28.03.2019, in deroga ha previsto la possibilità di dare corso allo scorrimento delle graduatorie nel solo caso di mancata costituzione o avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori).

c) la Legge di stabilità 2020, n.160/2019 di nuovo interviene in materia di validità ed utilizzo di graduatorie concorsuali, prevedendo nello specifico:

- l'art.1 comma 147, rivede i termini di validità delle graduatorie, con particolare riferimento all'arco temporale 2011-2019;
- il comma 148, abroga le disposizioni della legge di stabilità 2019, nella parte in cui prevedeva l'utilizzo delle graduatorie di concorso per la sola copertura dei posti messi a concorso, mediante assunzione dei vincitori;
- l comma 149 ridetermina in un biennio di validità delle graduatorie dal 2020.

Ne consegue pertanto il seguente quadro:

GRADUATORIE	VALIDITA'
graduatorie approvate nell'anno 2011	utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità. (art.1 comma 147)
graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017	utilizzabili fino al 30 settembre 2020 (art.1 comma 147)
graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019	utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione (art.1 comma 147)
graduatorie approvate dal 2020	rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione (art. 1, comma 149, di modifica dell'art.35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001)

d) Il D.L. 162/2019 (c.d. milleproroghe) all'art.17, comma 1-bis prevede che <<Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267>>.

Ne consegue la possibilità di scorrimento delle graduatorie anche per posti trasformati e/o di nuova istituzione.

LIMITE DI SPESA DI PERSONALE – ART.1, COMMA 557 LEGGE N.296/2006

Da numerosi anni il contenimento della spesa pubblica è tra gli obiettivi principali delle disposizioni normative in materia di bilancio e di programmazione economica per tutti i comparti della pubblica amministrazione. Inoltre l'introduzione delle regole per il rispetto del patto di stabilità interno e delle relative sanzioni, connesse al mancato rispetto ha inciso pesantemente sul tema delle assunzioni di personale. Nelle varie leggi di stabilità e manovre correttive di finanza pubblica è stata infatti introdotta una disciplina vincolistica in materia di spese di personale e di capacità assunzionali negli enti locali, diretta al contenimento delle stesse.

Di seguito viene sinteticamente riportato il vigente quadro normativo, in materia di limiti alla spesa di personale e capacità assunzionali:

- l'art.1, comma 557 della legge 296/2006 (come da ultimo sostituito dall'art.14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con legge n.122/2010) con riferimento agli enti soggetti al patto di stabilità e pertanto i comuni aderenti all'Unione, recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,

al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) (abrogato)
- b) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali">>*

- il comma 557-bis, del medesimo articolo, prevede che gli enti assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno, computino nell'aggregato della spesa di personale, anche quella relativa alla spesa sostenuta per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- l'ulteriore comma 557-ter, definisce il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto della norma, mentre il comma 557-quater aggiunto dall'art.3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, prevede che a valere dall'anno 2014 gli enti assicurino il contenimento della spesa di personale di cui al comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- l'art.16 del DL 113/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art.1 comma 557 della Legge 296/2006, ove era prevista, quale azione al concorso degli obiettivi di finanza pubblica "la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico". L'intervento del legislatore ha determinato il venir meno del vincolo in parola;

- il comma 562, del medesimo articolo, con riferimento agli enti non soggetti al patto di stabilità tra cui le Unioni di comuni, prevede che le spese di personale (...) non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio" (c.d. obbligo del saldo di bilancio non negativo);

- la metodologia di calcolo della spesa di personale continua ad essere definita così come dal 2006 sulla base delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con proprie circolari (n. 8/2006, n. 9/2006, nota 31.03.2008);

In merito al tema **dell'assoggettabilità dei comuni aderenti alle Unioni al vincolo della spesa del personale** utilizzato dall'Unione stessa per svolgere le funzioni trasferite, in relazione al medesimo assoggettamento in capo ai comuni partecipanti, si riporta di seguito il vigente quadro derivante agli orientamenti della magistratura contabile susseguitisi nel tempo:

- con riferimento ai comuni aderenti alle Unioni la magistratura contabile è intervenuta più volte in materia di programmazione della spesa di personale, tramite pronunce volte ad affermare il concetto di "spesa di personale consolidata" con conseguente necessità di considerare nel computo della spesa complessiva di personale, di ogni comune, la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni, oltre alla quota parte di spesa di personale sostenuta, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di lavoro

di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (rif: Sezione Emilia-Romagna n.16/2010 e Sezioni Riunite in sede di controllo n.3/2011, Sezione delle Autonomie n.8/2011, Conti Sezione delle Autonomie n. 8/2014 e n.14/2011, Sezione Regionale Emilia-Romagna n.282/2011 e n.490/2012); ovvero:

CRITERIO DEL RIBALTAMENTO DELLA QUOTA DI SPESA DI PERSONALE DELL'UNIONE SUL COMUNE AL QUALE LA SPESA È RIFERIBILE	il quantum che ciascun comune partecipante alla gestione associata deve considerare, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli, relativi alla spesa di personale, comprende non solo la spesa di personale propria di ciascun ente, ma anche la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni riferibile al medesimo comune
---	--

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.14/2011, suggerisce un meccanismo sintetico per calcolare la quota di spesa di personale delle società partecipate, da sommare a quelle degli enti locali partecipanti, basato sulla seguente proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa, come il corrispettivo sta alla quota del costo del personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare; modalità confermata da diverse sezioni regionali tra cui Sezione Regionale Emilia-Romagna n.282/2011 e n.490/2012;

- l'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014, modifica inoltre il comma 2-bis dell'art.18, "Reclutamento del personale delle società pubbliche" del D.L. 112/2008 e prevede che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, coordinino le politiche assunzionali dei soggetti di cui al predetto articolo/comma, al fine di garantire anche per gli stessi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando l'espresso rinvio allo stesso comma 2-bis, nella parte in cui, per aziende speciali, istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex-lpab) e farmacie, si prevede quale unico vincolo, "l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati"; a tal fine la nota congiunta Regione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna e Legautonomie Emilia-Romagna, prot.184 del 25.09.2014, recita *"le Asp appaiono escluse di per sé da specifici vincoli nell'assunzione e nella gestione del personale, mentre continua ad operare l'obbligo per gli enti locali di computare la spesa del personale di tali aziende nella propria spesa di personale"*, ribadendo quale modalità di calcolo quella indicata dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.14/2011;

Alla luce di quanto sopra la **spesa di personale dell'Asp** viene distribuita sulla base del seguente criterio, coerente con quanto definito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.14/2011 e dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna n.490/2012:

la quota di spesa di personale attribuibile ai comuni (che è l'incognita da calcolare) sta al valore totale della spesa di personale Asp (comprese ex-lpab) come il totale dei trasferimenti dei comuni all'ASP stanno al totale delle entrate dell'azienda. Il risultato, pari alla quota di spesa di personale da distribuire all'insieme dei comuni, viene ripartito agli stessi in proporzione all'ammontare dei propri trasferimenti sul totale dei trasferimenti dei comuni.
--

- la deliberazione n.20/2018 della Corte dei Conti Sez. Autonomia, che affronta nuovamente il tema dell'assoggettabilità delle Unioni di comuni al vincolo della spesa del personale utilizzato dalla medesima per svolgere le funzioni trasferite, in relazione al medesimo assoggettamento in capo ai comuni partecipanti.

VINCOLI AL LAVORO FLESSIBILE ART.9 COMMA 28 DL 78/2010

Per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con forme di lavoro flessibile, restano confermate le disposizioni normative di cui all'art.9, comma 28 del DL 78/2010, in forza delle quali, il limite di spesa annuale per lavoro flessibile è pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Da precisare che sulla base della linea interpretativa della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 2/2015 il precitato limite, per gli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa ai sensi dei commi 557 e 562 dell'art.1 della legge 296/2006, deve essere inteso nella misura massima (ovvero 100%) della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Sulla questione relativa all'inclusione ovvero esclusione dal predetto vincoli, delle assunzioni ai sensi dell'art.110, comma 1 del Tuel, oggetto di diversi orientamenti assunti nel tempo dalla magistratura contabile, l'art.16, comma 1-quater del DL 113/2016, convertito in legge 160/2016, ha sancito che sono in ogni caso escluse dalle predette limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1 del Lgs.267/2000.

DISPOSIZIONI PER ENTI COLPITI DAL SISMA MAGGIO 2012

In seguito ai gravi **eventi sismici del mese di maggio 2012**, sono state adottate norme derogatorie in materia di limiti alla spesa di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile; in tale contesto per effetto dell'art.11, comma 4-ter del D.L. 90/2014, valgono le seguenti disposizioni:

- a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza i vincoli alla spesa di personale di cui all'art.1, comma 557 della legge n.296/2006, e successive modificazioni, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011;
- a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza non si applicano i vincoli assunzionali di in materia di lavoro flessibile cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

In base alle vigenti disposizioni normative, lo stato d'emergenza opera fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DL 162/2019 (milleproroghe).

MACRO-ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA ESPRESSA IN TERMINI FINANZIARI DM 8.05.2018

Con l'adozione delle *linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche* emanate con Decreto 8.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, prende corpo il disegno normativo di addivenire al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica (intesa quale contenitore di posti disponibili e di profili professionali rigido e cristallizzato), affermando il concetto di "*dotazione organica espressa in termini finanziari*" ovvero per gli enti locali "*valore finanziario/indicatore di spesa potenziale massima sostenibile di personale*".

Ne discende la necessità di adottare un complesso iter che partendo dalla dotazione organica funzionale, ovvero rispondente al c.d. modello organizzativo ottimale a cui tenderebbe la macro-struttura in vista del completo raggiungimento degli obiettivi istituzionali e performanti, arrivi all'adozione della dotazione organica funzionale, basandosi sul seguente paradigma flessibile determini il <<limite di spesa consentito dalla legge>>:

1. definizione della dotazione organica funzionale, tenendo conto di:
 - dell'ordinamento professionale dell'amministrazione, con declinazione dei posti, profili professionali e categorie, secondo quanto previsto dai vigenti ccnl di comparto e dal D.M. 08.05.2018;
 - dei processi associativi, con trasferimento di funzioni/servizi dai comuni alle Unioni;
 - dell'accertata insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.165/2001;

2. valorizzazione finanziaria del personale in servizio a tempo indeterminato;
3. valorizzazione finanziaria delle forme di lavoro flessibile che pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP incidono sulla spesa di personale
4. valorizzazione finanziaria delle facoltà assunzionali consentite dalla legge

B – AZIONI COMUNE DI MIRANDOLA

(Aggiornamento Agosto 2021)

PREMESSA

Con deliberazione di G.C. n. 3 del 25.01.2021 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 del Comune di Mirandola.

Con il presente atto viene confermata la vigente programmazione di personale, tenuto conto delle cessazioni di personale in corso di perfezionamento, nell'anno corrente, integrate dalle presenti previsioni assunzionali non comportanti variazione di spesa, in coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente

L'aggiornamento della programmazione finanziaria della spesa di personale è coerente con la modifica della macrostruttura per effetto della reinternalizzazione a valere dall'1.01.2022, delle funzioni afferenti alla Polizia Locale (G.C. n.80 del 31.05.2021) ed alle materie ambientale, marketing territoriale, Sportello Unico per le Attività Produttive, Servizio Tributi (G.C. prop.17796 del 26.07.2021), oggi gestiti in Unione ed altresì con i vigenti vincoli in materia di spesa di personale ex-art.1 comma 557 della Legge 296/2006 e di capacità assunzionale di cui al DM 17.03.2020, tenuto conto all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2020. L'adeguamento recepisce le modifiche del Piano approvato con Delibera di Giunta n. 120 del 09/08/2021.

VERIFICA LIMITI DM 17.03.2020

Sulla base delle verifiche organizzative-dotazionali e tenuto conto del vigente quadro normativo si riportano i seguenti elementi di dettaglio, ulteriormente esplosi nell'allegata tabella di verifica dei limiti ex-art.1 comma 557 della Legge 296/2006 e del DM 17.03.2020 (**Allegato 1**):

- rapporto fra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (sulla base dell'ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE (ultimo rendiconto approvato), secondo le definizioni dell'articolo 2 del DM 17.03.2020, ricompreso tra le due soglie per fascia demografica di appartenenza, ovvero:

- fascia f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti: tra 27,0% e 31,0%

- rapporto consuntivo 2020: 23,43%

- rapporto preventivo 2021: 23,91%

- rapporto preventivo 2022: 23,82%

- rapporto preventivo 2023: 23,81%

ASSUZIONI 2021-2023

Sulla base di verifiche organizzative-dotazionali, tenuto conto quadro normativo sopra riportato in materia di limiti assunzionali e di spesa, e in seguito al calcolo della capacità assunzionale triennio 20210-2023, sulla base delle richieste dei Dirigenti di Settore, a fine di dare continuità ai servizi, si prevedono le seguenti assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito del triennio 2020-2022:

1. relativamente al neo-costituito Settore Territorio Ambiente e Lavori Pubblici (scaturente dalla

riorganizzazione degli attuali Settori Territorio e Ambiente e Settore Lavori Pubblici,) si prevede il turnover della figura di Dirigente, attualmente in servizio con incarico al Settore Territorio e Ambiente ed incarico ad *interim* al Settore Lavori Pubblici, a fronte della prevista cessazione per pensionamento a decorrere dal 31.12.2021, stante la prioritaria necessità di garantire continuità al presidio e direzione delle attività (cessazione dip. Rampolla);

2. relativamente al medesimo predetto Settore, Servizio Fabbricati, Patrimonio e Verde:

a) a fronte della cessazione di n.1 unità con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, cat.prof. D1, con contratto di lavoro ex-art.110 del D.lgs.267/2000, a far data dal 2.08.2021 per dimissioni volontarie, a seguito superamento procedura concorsuale, si prevede l'assunzione di una figura di pari profilo e categoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire stabilità e continuità al presidio delle attività del servizio ed alle attività di RUP (cessazione dip. Di Leva con contratto ex-art.110 Tuel)

b) a fronte della cessazione di n.1 unità con profilo professionale di istruttore amministrativo cat.prof.C, a far data dal 31.12.2021, si prevede la copertura del posto (cessazione dip. a tempo indeterminato Rebecchi);

3. relativamente al medesimo predetto Settore, Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente:

a) a fronte della cessazione di n.1 unità con profilo professionale di istruttore amministrativo cat.prof.C, a far data dal 3.09.2020, con diritto alla conservazione del posto, si prevede la copertura del posto (cessazione dip. a tempo indeterminato Venosa);

b) a fronte della cessazione di n.1 unità con profilo professionale di collaboratore professionale cat.prof. B3, a far data dal 31.07.2021, si prevede la copertura di un posto di istruttore tecnico cat.prof.C (cessazione dip. a tempo indeterminato Mazzoni);

Visto quanto sopra riportato, l'elenco delle procedure di reclutamento di cui al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 viene definito come segue:

Assunzioni a tempo indeterminato

(l'elenco comprende tutte le procedure previste dal PTFP 2021-2023 aggiornato con il presente atto)

N.	Settore/Servizio	Cat.	Profilo professionale	Modalità	2021	2022	2023
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	istruttore direttivo tecnico	selezione pubblica (turnover Borsari) Deliberazione di G.C. 3 del 25.01.2021 – procedura conclusa	X		
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	B3	Tecnico-manutentore autista	selezione pubblica (turnover Maretti) Deliberazione di G.C. 3 del 25.01.2021 – procedura in corso	X		
1	Settore Territorio Ambiente e Lavori Pubblici	DIR	Dirigente	selezione pubblica (turnover Rampolla) <u>Aggiornamento di cui al presente atto</u>	X		
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	istruttore direttivo tecnico	selezione pubblica, previo scorrimento di eventuale graduatoria disponibile (sostituzione contratto ex-art.110 Di Leva) <u>Aggiornamento di cui al presente atto</u>	X		
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	C	Istruttore amm.vo	selezione pubblica, previo scorrimento di eventuale	X		

N.	Settore/Servizio	Cat.	Profilo professionale	Modalità	2021	2022	2023
				graduatoria disponibile (turnover Rebecchi) <u>Aggiornamento di cui al presente atto</u>			
1	Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente	C	Istruttore amm.vo	selezione pubblica, previo scorrimento di eventuale graduatoria disponibile (turnover Venosa) <u>Aggiornamento di cui al presente atto</u>	X		
1	Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente	C	Istruttore tecnico	selezione pubblica, previo scorrimento di eventuale graduatoria disponibile (turnover Mazzoni) <u>Aggiornamento di cui al presente atto</u>	X		

(*) = tutte le selezioni di cui al presente prospetto sono anticipate dalla procedura di cui all'art.34-bis del D.Lgs. 165/2001. Inoltre ove ricorre il caso, operano le disposizioni di cui all'art.20 del ccnl del 21.05.2018, n tema di conservazione del posto.

Assunzioni a tempo determinato, art.110, comma 1 D.Lgs. 267/2000

(l'elenco comprende tutte le procedure previste dal PTFP 2021-2023 aggiornato con il presente atto)

n.	Servio	Cat. prof.	Profilo professionale	Modalità	2021	2022	2023
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	Istruttore direttivo tecnico	assunzione di una figura con contratto di alta specializzazione ex-art.110 Tuel con particolare riferimento alle attività tecniche complesse e di RUP, di istruttoria, rendicontazione e monitoraggio finanziario dello stato di attuazione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento alla ricostruzione post-sisma 2012. (risorse e finanziarie da cessazione Manoni) Deliberazione di G.C. 3 del 25.01.2021 - Procedura conclusa	X		

Si riportano di seguito, per memoria le procedure per assunzioni a tempo indeterminato ed ai sensi dell'art.110 del Tuel, contenute nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, in fase di attuazione:

n.	Servio	Cat. prof.	Profilo professionale	Stato procedura
1	Demografici	D1	Istruttore direttivo amministrativo	conclusa
2	Segreteria, Protocollo Archivio - Unità Operativa uscierto	B3	collaboratore professionale	in corso (turnover Ricci e Diegoli)
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	istruttore direttivo tecnico	conclusa (turnover Pretto)
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	C	Perito elettro-tecnico	in corso (turnover Vancini)
1	Mobilità e Attività Cimiteriali	D1	istruttore direttivo tecnico	conclusa (turnover Alimonti)
2	Mobilità e Attività Cimiteriali	C	Istruttore tecnico	procedura conclusa (1 turnover Bergamini e 1 fabb.2020)

1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	B3	Tecnico manutentore-autista	In corso (turnover Bacchi)
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	Istruttore direttivo amm.vo	<i>selezione art.110 D.Lgs. 267/2000 in corso (fabb.2020)</i>
1	Fabbricati, Patrimonio e Verde	D1	Istruttore direttivo tecnico	<i>selezione art.110 D.Lgs. 267/2000 in corso (fabb.2020 per cessazione dip. Fantini, contratto art. 110 D.Lgs.267/2000). Procedura conclusa</i>

ECCEDENZE DI PERSONALE

In sede di programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023, sulla base della ricognizione delle risorse umane assegnate ai vari Settori dell'ente, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.165/2001, si accerta che non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA ASSUNZIONALE

Per effetto del trasferimento, a far data dal 1/06/2018, delle funzioni relative alla gestione del personale all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi della convenzione rep.858 sottoscritta in data 2/05/2018, dai Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Prospero e dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, valgono per l'Unione ed i comuni ad essa aderenti i criteri in materia di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, da ultimo approvati con deliberazione di G.U. n.109 del 7.10.2020.

Con specifico riferimento ai criteri relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, si riporta per memoria, quanto disposto con il suddetto atto:

- sono di competenza dell'Unione tutte le attività e procedure relative al reclutamento del personale (selezioni pubbliche e procedura di mobilità secondo tutte le menzionate norme), contenuti nella programmazione dei fabbisogni approvati dagli Enti convenzionati; nello svolgimento delle suddette attività dall'avvio dell'iter, fino all'approvazione della graduatoria finale di merito degli idonei, ivi compresa l'individuazione delle Commissioni esaminatrici preposte allo svolgimento e valutazione dei candidati; il competente servizio Personale applica, al fine di garantire uniformità nelle modalità di svolgimento delle procedure reclutative, la regolamentazione interna all'Unione;

- tutti i reclutamenti, attraverso qualsiasi forma e procedura, avverranno con accorpamento per profilo professionale/categoria nell'ambito di aree professionali omogenee, fatte salve specifiche ed eccezionali esigenze correlate al contenuto professionale e/o al possesso di specifici requisiti, per la posizione lavorativa da ricoprire, addivenendo pertanto al superamento di procedure selettive specifiche per singolo servizio, in un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e efficientamento dell'azione amministrativa; si procederà pertanto allo svolgimento di reclutamenti unici per profili identici;

- nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dall'Unione e le conseguenti assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001, fatte salve specifiche ed eccezionali esigenze correlate al contenuto professionale e/o al possesso di specifici requisiti professionali, per la posizione lavorativa da ricoprire;

- per assunzioni tramite scorrimento di graduatorie concorsuali, presso i Comuni conferenti il servizio personale, si procede con il seguente ordine di priorità:

- a) scorrimento di proprie graduatorie vigenti per lo stesso profilo professionale e servizio di assegnazione;
- b) in assenza di graduatorie di cui al punto a), il competente servizio dell'Unione, su richiesta del Comune

interessato, procede all'avvio di una nuova procedura di reclutamento (...), dando atto che la graduatoria finale di merito che si verrà a determinare, nel rispetto dei tempi di validità previsti dalla normativa vigente, sarà utilizzata sia per fare fronte all'esigenza dell'Ente interessato in tale momento, sia per le future esigenze di tutti gli enti conferenti (in tale secondo caso, previo comunque esperimento della sopra menzionata fase a), non ricorrendo pertanto alle graduatorie di altri Comuni conferenti.

DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA

Sulla base delle disposizioni normative sopra riportate, la dotazione organica dell'Ente ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie ed esigenze organizzative, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

Si allegata dotazione organica finanziaria (**Allegato 2**)

CALCOLO LIMITE DI SPESA DI PERSONALE - ART.1, COMMA 557 DELLE LEGGE N.296/2006

Alla luce del quadro normativo ed ordinamentale sopra riportato, la spesa di personale consolidata Comuni-Unione-Asp viene calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006, tenendo conto della quota di competenza della spesa di personale dell'Unione e dell'Asp sulla base dei trasferimenti per la partecipazione alle diverse funzioni/servizi gestiti in Unione in forma associata e dell'Asp, come da allegato prospetto (precitato Allegato 1), precisando quanto segue:

a) in sede di determinazione dei valori complessivi di spesa di personale è compreso il trattamento accessorio del personale, nel rispetto dei vigenti meccanismi di quantificazione delle risorse, nonché dei vincoli posti al trattamento economico accessorio complessivo del personale, di cui alla vigente normativa.

b) in seguito ai gravi **eventi sismici del mese di maggio 2012**, sono state adottate norme derogatorie in materia di limiti alla spesa di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile; in tale contesto per effetto dell'art.11, comma 4-ter del D.L. 90/2014, valgono le seguenti disposizioni:

- a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza i vincoli alla spesa di personale di cui all'art.1, comma 557 della legge n.296/2006, e successive modificazioni, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011;
- a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza non si applicano i vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.
- in base alle vigenti disposizioni normative, lo stato d'emergenza opera fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del DL 162/2019 (milleproroghe), pertanto: per il biennio 2020-2021: il limite di spesa per l'Ente è rappresentato dalla spesa a consuntivo 2011; per l'anno 2022, il limite è costituito dalla media della spesa per il triennio 2011–2013

ALLEGATI

- Allegato 1 Prospetto di verifica spesa d personale, secondo il metodo consolidato Comuni-Unione-Asp, ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e del DM 17.03.2020
- Allegato 2 Dotazione organica finanziaria

2.2.5 Il programma degli incarichi

L'art. 46 del D.L. 112/08 ha ulteriormente modificato la materia relativa alla regolazione e alla riduzione delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione. In particolare stabilisce che in sede di definizione del bilancio di previsione, sia anche stabilito il limite annuo delle spese per incarichi di collaborazione.

Con la salvaguardia degli equilibri di bilancio del mese di luglio 2021 si è reso necessario integrare il programma con l'affidamento di tre incarichi:

- 1) Consulenza legale a supporto nella gestione della donazione delle opere dell'artista G.Mascii, donate dalla vedova, residente in Francia, che necessita esperienza in materia di diritto internazionale, gestione dei beni culturali e diritto d'autore, per una spesa complessiva di €. 4.500,00
- 2) Consulenza notarile per la gestione della donazione delle opere dell'artista G.Mascii, per una spesa complessiva di €. 6.000,00
- 3) Consulenza professionale a supporto dell'ente nella fase di puntuale definizione del profilo ricercato e dei requisiti e competenze richieste per la copertura del posto di dirigente al Settore Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici", per un importo complessivo di €. 1.000,00;
- 4) Consulenza professionale finalizzato alla verifica delle capacità attitudinali richieste per la copertura del posto di dirigente al Settore Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici", per un importo complessivo di €. 7.000,00

Nella tabella successiva vengono indicati per missione/programma gli stanziamenti previsti per l'affidamento degli incarichi 2021/2023 con la specifica integrazione:

LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER COLLABORAZIONI AUTONOME PER PRESTAZIONI RIFERITE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI STABILITE DALLA LEGGE O PREVISTE NEI PROGRAMMI DEL DUP (art. 46, comma 2 e 3 del DL 112/2008)									
MISSIONE	PROGRAMMA	CPF IV livello	CPF V livello	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organismi Istituzionali	11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0000031/0000002	INCARICO CENTRO DOCUMENTAZION E SISMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		01 - Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0000030/0000037	INCARICHI ISTITUZIONALI STAFF DEL SINDACO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		01 - Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0000030/0000004	ORGANI DI GOVERNO - INCARICHI DI CONSULENZA	18.000,00	7.000,00	0,00	
		01- Organismi istituzionali Totale				73.000,00	62.000,00	55.000,00	
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0013030/0000027	INCARICO PER ANALISI GIURIDICA PARTECIPATE	6.000,00	0,00	0,00	
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					6.000,00	0,00	0,00	
	06-Ufficio tecnico	10-Consulenze			0003030/0000026	COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0026030/0000021	STUDI, PERIZIE E COLLAUDI OPERE PUBBLICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		11-Prestazioni professionali e specialistiche	-Prestazioni professionali e specialistiche	0026030/0000023	INCARICHI PER COLLAUDI, VISITE ED ESAMI DI PROGETTO	200.680,00			
	06-Ufficio tecnico Totale						234.680,00	34.000,00	34.000,00
	10-Risorse umane	11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0003030/0000007	SICUREZZA E PREVENZIONE INCARICO D.LEG.VO 626/94	8.670,05	8.670,05	8.670,05	
				0003030/0000027	VISITE MEDICO-COLLEGIALI A DIPENDENTI	250,00	250,00	250,00	

LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER COLLABORAZIONI AUTONOME PER PRESTAZIONI RIFERITE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI STABILITE DALLA LEGGE O PREVISTE NEI PROGRAMMI DEL DUP (art. 46, comma 2 e 3 del DL 112/2008)								
MISSIONE	PROGRAMMA	CPF IV livello	CPF V livello	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
				0003030/0000028	MEDICINA DEL LAVORO SICUREZZA E PREVENZIONE	5.952,10	5.952,10	5.952,10
				0003030/0000022	INCARICHI DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE	8.000,00	0,00	0,00
	10-Risorse umane Totale					22.872,15	14.872,15	14.872,15
		11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0004030/0000019	INCARICO DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) A TUTELA DELLA PRIVACY	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0004030/0000021	INCARICO DA ATTIVARSI IN CASO DI ARBITRATO A SEGUITO RECESSO DA CONVENZIONI UCMAN	10.000,00	0,00	0,00
	11-Altri servizi generali					10.000,00	0,00	0,00
	11-Altri servizi generali Totale					13.750,00	3.750,00	3.750,00
	01-Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale					350.302,15	114.622,15	107.622,15
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0046030/0000037	INCARICHI PER ATTIVITA' CULTURALI	14.070,00	10.000,00	10.000,00
			-Prestazioni professionali e specialistiche	0045030/0000028	INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			-Prestazioni professionali e specialistiche	0045030/0000023	BB- INCARICHI DI CONSULENZA	13.000,00	0,00	0,00
		16-	004 - servizi amministrativi	0046030/0000023	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ATTIVITA' CULTURALI (spese notarili)	6.000,00	0,00	0,00

LIMITO MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER COLLABORAZIONI AUTONOME PER PRESTAZIONI RIFERITE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI STABILITE DALLA LEGGE O PREVISTE NEI PROGRAMMI DEL DUP (art. 46, comma 2 e 3 del DL 112/2008)								
MISSIONE	PROGRAMMA	CPF IV livello	CPF V livello	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
	02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale					43.070,00	20.000,00	20.000,00
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Totale					43.070,00	20.000,00	20.000,00
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11-Prestazioni professionali e specialistiche	-Prestazioni professionali e specialistiche	0033030/0000020	CEA ALTRI INCARICHI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale					10.000,00	10.000,00	10.000,00
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale					10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11-Prestazioni professionali e specialistiche	999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0018030/0000023	COMPENSI COMPONENTI C.C.V.L.P.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					2.000,00	2.000,00	2.000,00
14-Sviluppo economico e competitività	Totale					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale complessivo						405.372,15	146.622,15	139.622,15

COMUNE DI MIRANDOLA												
SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 - PREVENTIVO 2021-2023												
					CONSUNTIVO 2020							
			LIMITE 557		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			valevole fino al 2021	a valere dal 2022	C.557	DM	C. 557	DM 17.03.2020	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM
Fascia comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013	2020 consuntivo	2020 consuntivo DM 17.03.2020	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2022 aggiornato giugno 2021 AZIONI RIENTRO RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2022 aggiornato giugno 2021 AZIONI DI RIENTRO DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 AZIONI RIENTRO RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 AZIONI DI RIENTRO DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED
MIRANDOLA popolazione al 31.12.2019 24.134 FASCIA f) DM 17.03.2020	MIRANDOLA	Voci di spesa										
		Spesa titolo 1° intervento 01 (assegni t.indet - assegni t. det. - contributi) - dal 2021 compreso cap. 3010/43 per buoni pasto	5.138.551,36		2.417.185,60	2.417.185,60	2.753.164,93	2.753.164,93	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26
		Spesa titolo 1° intervento 10 (fondi salario accessorio e fondi per applicazione nuovi contratti) (assegni e contributi)					242.204,86	242.204,86	262.690,04	262.690,04	262.690,04	262.690,04
		Spesa per Polizia Locale - RECESSO PL da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL) - ASSEGNI E CONTRIB. euro 1.040.430,72 e IRAP euro 65.411,33										
		Spesa per CEAS - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)							50.732,65	47.624,24	50.732,65	47.624,24
		Spesa per SUAP - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)							34.336,97	32.219,66	34.336,97	32.219,66
		Spesa per TRIBUTI - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)							212.734,13	199.710,05	212.734,13	199.710,05
		Spesa per CED - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)										
		Spesa titolo 1° intervento 01 - EROGAZIONE FONDO PROD. ANNO PRECEDENTE (sul 2020 assegni + contrib.)			-163.720,26	-163.720,26	-182.612,85	-182.612,85				
		Spesa titolo 1° intervento 01 - Contrib. su EROGAZIONE FONDO PROD. ANNO PRECEDENTE					-48.799,69	-48.799,69				
		IRAP - su erogazione FONDO prod. ANNO PRECEDENTE			-10.833,35		-15.259,01					
		Spesa titolo 1° intervento 03 (interinale)			87.861,45	87.861,45	91.500,00	91.500,00	76.843,99	76.843,99	76.843,99	76.843,99
		Irap intervento 02 (dipendenti + interinali) esclusa Irap relativa ad altre fattispecie non pertineti (incarichi, amm.ri, ecc..) + Irap su Fondi	310.704,21		157.235,34		220.193,56		253.893,19		253.893,19	
		Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni - dal 2021 3010/43 compreso nel Tit.1 Int.1 pasto) - cap. 3030/23 rigo valido fino al 2020	25.188,72		23.569,55							
PRODUTTIVITA' IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 - assegni e contributi			197.574,12	197.574,12	-25.202,41	-25.202,41						
IRAP su PRODUTTIVITA' IN AVANZO DAL 2020 AL 2021			13.042,01		-1.702,87							

					CONSUNTIVO 2020							
			LIMITE 557		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
			valevole fino al 2021	a valere dal 2022	C.557	DM	C. 557	DM 17.03.2020	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM
Fascia comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013	2020 consuntivo	2020 consuntivo DM 17.03.2020	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2022 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI RIENTRO</u> RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2022 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI DI RIENTRO</u> DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI RIENTRO</u> RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI DI RIENTRO</u> DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP-TRIBUTI-NO CED
		RISULTATO DIRIGENTI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			24.130,00	24.130,00						
		<u>IRAP</u> su RISULTATO DIRIGENTI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			1.615,00							
		RISULTATO SEGRETARIO IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			9.708,42	9.708,42						
		<u>IRAP</u> su RISULTATO SEGRETARIO IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			602,00							
		STRAORDINARI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			20.289,29	20.289,29						
		<u>IRAP</u> su STRAORDINARI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			1.362,24							
		ARRETRATI CONTRATTUALI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			44.024,65	44.024,65						
		<u>IRAP</u> su ARRETRATI CONTRATTUALI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi			2.445,17							
		Spesa di personale trasferito ad altri enti	44.086,46									
		<u>Voci in detrazione per comma 557</u>										
		<u>DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO PL IN RECESSO</u>							-193.080,02		-193.080,02	
		<u>DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO CEAS IN RECESSO</u>							-8.857,92		-8.857,92	
		<u>DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO SUAP IN RECESSO</u>							-5.995,23		-5.995,23	
		<u>DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO TRIBUTI IN RECESSO</u>							-37.143,38		-37.143,38	
		<u>DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO CED IN RECESSO</u>										
		Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-213.754,20		-99.104,84		-99.104,84		-99.104,84		-99.104,84	
		Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-213.034,19		-99.270,96		-99.270,96		-99.270,96		-99.270,96	
		Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-146.759,06		-99.534,49		-99.534,49		-99.534,49		-99.534,49	
		Incrementi contrattuali 2016-2018 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-26.380,09		-90.401,14		-90.401,14		-90.401,14		-90.401,14	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - assegni 3010/8 (sul 2020 ancora assegni + contributi)			-44.024,65		-25.350,00		-34.897,15		-34.897,15	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - contributi 3010/40					-7.270,38		-9.950,41		-9.950,41	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl DIR. - assegni 3010/10					-5.850,00		-6.150,00		-6.150,00	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl DIR.. - contributi 3010/16					-1.677,78		-1.761,78		-1.761,78	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl SG. - assegni 3010/11					-1.950,00		-1.950,00		-1.950,00	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl SG. - contributi 3010/42					-559,26		-559,26		-559,26	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - DIR - SG - <u>irap</u> 3070/23			-2.445,17		-2.817,75		-3.731,75		-3.731,75	

					CONSUNTIVO 2020									
			LIMITE 557		2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
			valevole fino al 2021	a valere dal 2022	C.557	DM	C. 557	DM 17.03.2020	C. 557 (limite media 2011-2012- 2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012- 2013)	DM		
Fascia comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011- 2012-2013	2020 consuntivo	2020 consuntivo DM 17.03.2020	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2021 aggiornato GIUGNO 2021	2022 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI RIENTRO</u> RECESSO PL-CEAS- SUAP-TRIBUTI-NO CED	2022 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI DI RIENTRO</u> DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP- TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI RIENTRO</u> RECESSO PL-CEAS- SUAP-TRIBUTI-NO CED	2023 aggiornato giugno 2021 <u>AZIONI DI RIENTRO</u> DM 17.03.2020 RECESSO PL-CEAS-SUAP- TRIBUTI-NO CED		
		Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento	-1.740,92											
		Spesa per il personale appartenete alle categorie protette	-172.393,48		-119.508,66		-69.966,39		-48.680,12		-48.680,12			
		Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-7.548,00											
		IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-501,23											
		Erogazione diritti di segreteria	-12.430,20											
		IRAP erogazione diritti di segreteria	-860,40											
		Incentivi progettazione/funzioni tecniche imputati al titolo 1° intervento 1 - assegni e contributi (26010/9 e 26010/12)	-20.000,00		-26.970,77		-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00		
		Incentivi progettazione/funzioni tecniche imputati al titolo 1° intervento 7 <u>irap</u> (26070/2)	-1.319,88		-1.811,31		-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00			
		riduzione giro conabile fuzioni tecniche												
		<u>Voci in detrazione per comma 557 - norma speciale per sisma 2012</u>												
		Incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557												
		Starordinario e indennità PO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)												
		Spese di personale terremoto straordinari e altro (cdr TR) - assegni 3010/35 (sul 2020 ancora assegni e contrib.)			-34.393,70		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00			
		Spese di personale terremoto straordinari e altro (cdr TR) - contributi 3010/36					-10.320,00		-10.320,00		-10.320,00			
		IRAP assunzioni terremoto e spesa di personale terremoto (cdr TR) - <u>irap</u> 3070/7			-2.341,22		-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00			
		Spesa di personale non impegnata, ma accantonata in avanzo (solo quando si accumulano più anni (come 2016 e 2017)												
		Altre componenti escluse (elezioni, referendum, ...)			-31.002,31									
		<u>Comandi Unione</u>												
		Rimborso comandi dall'Unione - U 1.09.01.01.001			39.354,71	39.354,71	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rimborso per comandi all'Unione (in detrazione al limite 557)			-90.650,13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		POSSIBILI ASSUNZIONI FLESSIBILI 2021 (SOMM.NE euro 133.762,97 + assegni e contrib. TEMPO DET. euro 14.979,67)												
		% MASSIMA DI INCREMENTO AI SENSI ART.5 DEL DM 17.03.2020 - per il 2021 fascia f) comuni tra 10.000 e 59.999 abitanti: 16% spesa di personale registrata nel 2018 nel limite del 27% del rapporto di cui ART.4 DEL DM 17.03.2020 (* in deroga al limite comma 557 ai sensi dell'art.7 del DM)												
		TAGLIO TURNOVER 2020-2022												
		MIRANDOLA Totale			4.701.809,10		2.123.986,59	2.676.407,98	2.415.013,53	2.776.754,84	3.535.051,78	4.065.197,24	3.535.051,78	4.065.197,24

Dotazione organica finanziaria - PTFP 2021-2023. Aggiornamento Agosto 2021

Servizio	DOTAZIONE ORGANICA			UNITA' IN SERVIZIO ED IN FASE DI RECLUTAMENTO 2021					ASSUNZIONI PROGAMMATE 2021-2023							TOTALE DOTAZIONE 2021 (escluso lavoro flessibile e comandi)				
	n. posti	Cat.	Profilo professionale	Dipendente	a tempo indeterminato		(dettaglio part-time)	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Art.110 D.Lgs. 267/2000	2021 mobilità ex- art.30 D.Lgs. 165/2001	2021 art.90 Tuel	2021 mediante art.110 Tuel	2021 a tempo indeterminato			2022	2023	POSTI COPERTI	posti vacanti non sopprimibili + posti resi vacanti	D.O. 2021 (finale)
					in servizio	in fase di reclutamento da precedente fabbisogno approvato						su posti che si renderanno vacanti vacanti	su posti vacanti	n.						

Servizi di Staff

Servizi di staff - Segreteria del Sindaco	1	D1	Responsabile della Comunicazione	Pederzini Filippo (contratto art.90 D.Lgs.267/2000)				1									1	0	1
Sservizi di staff - Comunicazione	1	C	Istruttore amm.vo - assistente del Sindaco	Velicogna Fabiana (contratto art.90 D.Lgs.267/2000)				1									1	0	1
Totale Staff del Sindaco	2				0	0		2	0	0	0	0	0	0			2	0	2

Settore Affari Generali

Dirigente di Settore	1	Dir	Dirigente	Bisi Luca	1												1	0	1
----------------------	---	-----	-----------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Segreteria Protocollo ed Archivio	1	D1	Istruttore Direttivo Amm.vo	Incerti Alice (responsabile del servizio)	1												1	0	1
	U.O. Segreteria Generale																		
	1	C	Istruttore amm.vo	Germana Bergamini	1												1	0	1
	U.O. Centralino e Uscierato																		
	1	B1	Centralinista	Vario Anna	1												1	0	1
	2	B3	Collaboratore professionale	in corso di selezione (turnover Ricci e Diegoli) Previsto nel Piano Fabbisogni Personale 2020		2											2	0	2
	U.O. Archivio di Deposito																		
	U.O. Protocollo																		
	1	B3	Coordinatore esecutori	Pavani Loretta Bruna	1												1	0	1
Totale Servizio	2	C	Istruttore amm.vo	1. Mantovani Greta 2. Izzo Elisabetta	2												2	0	2
	8				6	2		0	0	0	0	0	0	0			8	0	8

Gare e Contatti																			
Totale Servizio	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Demografici	1	D3	Funzionario amm.vo	Battaglia Domiziano (responsabile del servizio)	1												1	0	1
	1	D3	Funzionario amm.vo	Costi Palma (asp.per mandato politico) (diritto a pensionamento 31.12.2021)	1												1	0	1
	U.O. Anagrafe																		
	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo	Cavallini Elisa	1												1	0	1
	3	C	Istruttore amm.vo	1 Barduzzi Elisa 2 Serafini Lorenza 3 Castellazzi Chiara	3												3	0	3
	U.O. Stato Civile e Polizia Mortuaria Leva Elettorale																		
	1	C	Istruttore direttivo amm.vo	Bonfatti Bianca	1												1	0	1
Totale Servizio	2	C	Istruttore amm.vo	1. Pastore Teresa 2. Grandi Maria	2												2	0	2
	9				9	0		0	0	0	0	0	0		0		9	0	9

Totale Settore Affari Generali	20				18	2		0	0	0	0				0			20	0	20
--------------------------------	----	--	--	--	----	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	----	---	----

Settore Territorio Ambiente e Lavori Pubblici

Dirigente di Settore	1	Dir	Dirigente	Rampolla Adele Dirigente Settore Territorio e Ambinete con incarico ad interim al Settore lavori Pubblici Fino alla copertura del posto all'esito del pensionamento del Dir. e della procedura di reclutamento relativa alla posizione di Dirignete assegnata al neo-costituito Settore Territorio, Ambiente e Lavori pUbblici (diritto a pensionamento 31.12.2021)	1								1 turnover Rampolla					1	0	1
Dirigente (posto di qualifica dirigenziale Settore Lavori Pubblici confluito neo-costituito nuovo settore)	1	Dir	Dirigente															0	1	1

Urbanistica, Edilizia ed Ambiente	U.O Urbanistica, Sportello Unico, Edilizia, Casa																		
	1	D1	Istruttore dirett. urbanista	Caleffi Carlo	1												1	0	1
	1	D1	Istruttore dirett. tecnico	Zibordi Angela (diritto a pensionamento 1.07.2024)	1												1	0	1
	2	C	istruttore tecnico	1. Terpicz Enrica 2. Resca Daniele	2												2	0	2
	1	C	Istruttore disegnatore	Costa Nicoletta	1												1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	Silvestri Piercarlo	1												1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	Cionini Anna	1		27,5/36										1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	da reclutare (turnover dip. Venosa)										turnover Venosa	1		1	0	1
	1	C	Istruttore tecnico											a fronte cessazione Mazzoni M.	1		1	0	1
	U.O Ambiente																		
Totale Servizio	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo	Zanquoghi Melissa	1												1	0	1
	10				8	0		0	0	0	0				2		10	0	10

	U.O. Opere Pubbliche e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria																		
	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Borsari Aurelio (responsabile del servizio) (diritto a pensionamento 31.12.2021)	1												1	0	1

Servizio Fabbricati, Patrimonio e Verde	2	D1	Istruttore direttivo tecnico	1. Di Leva Michela (assunzione da 2.08.2021) 2. prevista assunzione previo scorrimento di graduatoria (cessazione contratto ex-art.110 D.Lgs.267/2000 dip. Di Leva)	1								nuova assunzione a fronte cessazione contratto ex-art.110 Tuel dip. Di Leva	1				2	0	2
	2	D1	Istruttore direttivo tecnico	1. Barbieri Laura (contratto ex-art.110 D.Lgs. 267/2000) 2. Nocifora Tiranno Veronica Lucia (contratto ex-art.110 D.Lgs. 267/2000)				2										2	0	2
	1	C	Istruttore tecnico	Rustichelli Dino	1		18/36											1	0	1
	1	C	Istruttore Tecnico	Ventavoli Luca	1													1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	Rebecchi Renata (diritto a pensionamento 1/12/2021)	1							1 turnover Rebecchi						1	0	1
	1	C	Perito elettro-tecnico (posto a 18/36)	Vancini Silvano (diritto a pensionamento 1/09/2021) Riqualificazione posto a 36/36. Copertura del posto a tempo pieno all'esito della procedura selettiva di cui al Piano Fabbisogno 2020	1	1 (turnver Vancini)	18/36											1	0	1
	2	B3	Tecnico-manutentore autista	in corso di selezione (turnover Maretti Remo e Bacchi Silvio)		2												2	0	2
	1	B3	Elettricista-impiantista	Rinaldi Luca	1													1	0	1
	U.O. Edifici e traslochi e arredi																			
	1	C	Istruttore amm.vo	Bega Mara	1													1	0	1
	U.O. Patrimonio																			
	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Rebecchi Elisa (assunzione da 1.08.2021)	1													1	0	1
	1	D1	Istruttore direttivo amministrativo	Silvestri Eleonora (contratto ex-art.110 D.Lgs.267/2000)				1										1	0	1
	U.O. Verde Pubblico																			
	1	C	Perito agrario	Colognesi Claudio	1													1	0	1
	1	B3	Tecnico-manutentore giardiniere	Gagliano Biagio Santo	1													1	0	1
	U.O. Protezione Civile																			
	1	C	Istruttore amm.vo	Baraghini Andrea (diritto a pensionamento 1/10/2022)	1													1	0	1
Totale Servizio		18			12	2		0	3	0	0				1			18	0	18

Servizio Mobilità e Attività Cimiteriali	U.O. Amministrazione																			
	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Bertolani Candido (responsabile del servizio)	1													1	0	1
	1	C	istruttore tecnico	Casillo Annalisa (a valere dal 23.08.2021)	1													1	0	1
	U.O. Viabilità Strade/Ciclabili																			
	1	C1	Istruttore tecnico	Zucchi Sergio	1													1	0	1
	1	B3	Tecnico-manutentore autista	Tassinari Ugo	1													1	0	1

	1	B1	Esecutore	Garbellini Mirko	1												1	0	1
	U.O. Pubblica Illuminazione																		
	1	C	Istruttore tecnico	Guidorzi Luca	1												1	0	1
	U.O. Cimiteri ed Attività Cimiteriali																		
	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Guastafarro Angela	1												1	0	1
Totale Servizio	7				7	0		0	0	0	0					0		7	7

Totale Settore Territorio Ambiente e Lavori	37				28	2	0	0	3	0	0					3		36	1	37
---	----	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	----	---	----

Settore Cultura Promozione del Territorio

Dirigente di Settore	1	Dir	Dirigente	Zirol di Giampaolo (Funzionario amm.vo in aspettativo per contratto ex-art.110 D.Lgs.267/2000)					1									1	0	1
----------------------	---	-----	-----------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Cultura, Biblioteca e Archivio	1	D3	Funzionario Amm.vo	vacante (non disponibile per aspettativa dip. Zirol di)													0	1	1
	U.O. Cultura e Biblioteca																		
	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo	Bianchini Giulia	1												1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	Benatti Elena	1												1	0	1
Totale Servizio	3				2	0		0	0	0	0				0		2	1	3

Promozioni Valli Mirandolesi																	0	0	0
Totale Servizio	0				0	0	0	0	0	0	0					0		0	0

Servizio Interventi Economici	1	D3	Funzionario Amministrativo	Corradi Miranda (responsabile del servizio) (diritto a pnsionamento 1/09/2024)	1												1	0	1
	1	D3	Funzionario Amministrativo	Mazerti Franco (diritto a pensionamento 15/01/2023)	1												1	0	1
	2	C	Istruttore amm.vo	1. Bernini Nadia 2. Scheggi Alberto	2												2	0	2
Totale Servizio	4				4	0		0	0	0	0				0		4	0	4

Promozione del Territorio	1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Gavioli Paola (responsabile del servizio)	1												1	0	1
	1	C	Istruttore amm.vo	Zoni Ilaria	1												1	0	1
Totale Servizio	2				2	0	0	0	0	0	0				0		2	0	2

Totale Settore Cultura Promozione del Territorio (compreso dirigente)	10				8	0	0	0	1	0	0					0		9	1	10
--	----	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	----

TOTALE ENTE	69				54	4	0	2	4	0	0					3		67	2	69
-------------	----	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	----	---	----